



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

**DETERMINAZIONE IMPORTI DI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DI
ORGANISMI INDIPENDENTI FERROVIARI (OIF)**

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI**

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;

Visto il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” e, in particolare, l'articolo 15 comma 2 lett. a), in base al quale “Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento(...)”, nonché l'articolo 16, “Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA”;

Visto il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57: “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)”. (GU Serie Generale n. 147 del 25-06-2019);

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all'articolo 12 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 recante lo “Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

Visto il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 recante “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2023 con cui l’Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2023 con n.1678;

Visto l’articolo 36 del decreto legislativo 33/2013, riguardante la pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici;

Visto il Decreto dell’Agenzia n. 7/2011 del 21/06/2011: Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento al riconoscimento di Organismi Qualificati Verificatori Indipendenti di sicurezza (VIS) e Centri di formazione (CDF);

Visto il Decreto direttoriale dell’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie prot. n. 9102 del 15/06/2020 per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento al rilascio dei certificati di sicurezza unici di cui all’art. 9 del Dlgs 50/2019 e dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli e dell’autorizzazione dei tipi di veicoli di cui all’art. 21 e art. 24 del Dlgs 57/2019;

Visto il Decreto direttoriale dell’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie prot. n.41797 del 29/09/2022 per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi strutturali, autorizzazioni all’utilizzo delle applicazioni generiche, autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, autorizzazioni di messa in servizio delle locomotive da manovra, certificati di idoneità all’esercizio per le reti funzionalmente isolate, autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli destinati alle reti funzionalmente isolate, autorizzazioni finalizzate a garantire la circolazione in sicurezza dei veicoli storici e riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori incaricati della formazione e degli esami del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Viste le Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF) rev. 2 del 5/03/24 emanate dall’Agenzia che disciplina il processo di riconoscimento da parte di ANSFISA della qualifica di OIF di cui, all’art. 16, comma cc) del D.lgs. 50/2019,

Considerato di dover provvedere ad aggiornare gli importi relativi alle attività di cui all’articolo 16 comma cc) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

DECRETA

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l’ammontare degli importi dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività dirette di servizio, dovuti per le istruttorie finalizzate al riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF) di cui, all’art. 16, comma cc) del D.lgs. 50/2019,

nonché alle istruttorie per le istanze di estensione e/o aggiornamento dello stesso riconoscimento.

Art. 2

Importi dovuti

1. I richiedenti, che presentano istanza per i casi indicati all'articolo 1 del presente decreto, sono tenuti al pagamento degli importi di cui all'allegato 1, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) per ogni processo di valutazione rivolto al riconoscimento di qualificazione ad operare per uno dei sottosistemi/settore di cui agli Allegati A e C alle Linee guida per il riconoscimento degli OIF emanate dall'ANSFISA, sono dovuti diritti per **€6.590,00**; Tali diritti, associati al singolo sottosistema, rimangono inalterati sia che si tratti di primo riconoscimento che nei casi di estensione del primo riconoscimento o di rinnovo quinquennale della qualifica.
 - b) l'importo di cui al precedente punto a), associato al singolo sottosistema/settore, è ridotto a **1/6** se il richiedente è già organismo notificato e/o designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.lgs. 57/2019 e successive modifiche o ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, per gli stessi Sottosistemi/Settore di cui si chiede il riconoscimento all'Agenzia;
 - c) in sede di primo riconoscimento e in sede di rinnovo quinquennale, per uno o più sottosistemi/settore, sono dovuti diritti per **€ 5.250,00**, in aggiunta a quelli previsti dai precedenti commi, a copertura dell'ordinaria attività di sorveglianza annuale che il personale dell'Agenzia opererà presso l'OIF nell'arco di validità quinquennale del riconoscimento.

Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi è effettuato dal richiedente e le attestazioni dell'avvenuto pagamento sono accluse al fascicolo documentale della richiesta. Il pagamento è da considerarsi come condizione necessaria, ma non sufficiente, all'assolvimento amministrativo per l'erogazione del decreto di riconoscimento o diniego da parte dell'agenzia.
2. La presentazione di qualsiasi richiesta di riconoscimento di OIF mancante della citata attestazione di avvenuto pagamento, o corredata di motivazioni e/o difforme congruità da quanto disposto dal presente decreto, è considerata quale mancanza di completezza del fascicolo.
3. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato tramite il sistema di pagamento PagoPA. I soggetti residenti all'estero possono provvedere al pagamento degli importi dovuti mediante bonifico bancario anche internazionale sul conto corrente disponibile su sito web dell'Agenzia alla sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 4

Abrogazioni

1. Con l'emanazione del presente decreto è abrogato l'articolo 2 del richiamato decreto dell'Agenzia n. 7/2011 del 21/06/2011 (Determinazione degli importi dovuti per i VIS).

IL DIRETTORE DELLA DGSF
Ing. Pier Luigi Giovanni Navone



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ing. Domenico Capomolla



ALLEGATO 1

Riconoscimento della Qualifica OIF	Codice richiesta	Importo a carico del richiedente
Primo riconoscimento / Estensione del primo riconoscimento / Rinnovo del riconoscimento per singolo sottosistema/settore (importo intero)	OIF 01	€ 6.590,00
Primo riconoscimento / Estensione del primo riconoscimento / Rinnovo del riconoscimento per singolo sottosistema/settore (importo ridotto a 1/6 arrotondato)	OIF 02	€ 1.100,00
Sorveglianza annuale nell'arco di validità quinquennale del riconoscimento	OIF 03	€ 5.250,00